

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-875

AVVERTENZA: Gli allegati del decreto non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

19A03389

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2019.

Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), a tenore del quale la Valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS, rappresenta un elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione";

Visto l'articolo 23, comma 2, del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a tenore del quale per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla parte II e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute;

Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 2014", e in particolare l'articolo 14, rubricato "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";

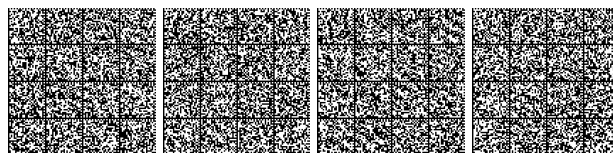
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", e in particolare, l'articolo 9, rubricato "Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione";

Viste le "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)", di cui al Rapporto Istisan 17/4, elaborate dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 221 del 2015;

Considerato che la redazione delle linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" nasce dall'esigenza di rispondere alle prescrizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e in quanto tale, consente di valutare l'impatto sulla salute umana di progetti sottoposti a "Valutazione dell'impatto ambientale - VIA" di determinati progetti pubblici e privati;

Tenuto conto che la "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" può essere definita come procedura standardizzata sotto il profilo metodologico, che consente di valutare i potenziali effetti sulla salute di una popolazione, consequenziali alla attuazione di una politica, piano, programma o progetto sottoposti a "Valutazione dell'impatto ambientale - VIA" e la diffusione di tali effetti sulla popolazione esposta, individuando azioni appropriate per la loro gestione;



Considerato che per i progetti sottoposti alla valutazione e autorizzazione dell'autorità statale, il proponente trasmette la "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute;

Tenuto conto che per quanto riguarda i progetti sottoposti alla valutazione delle autorità regionali, le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" possono rappresentare un modello di riferimento, al fine di avere una metodologia uniforme a livello nazionale per poter valutare congiuntamente gli impatti che il progetto può avere sulla salute;

Dato atto che dette linee guida rappresentano un aggiornamento di quanto pubblicato nel sopra citato Rapporto Istisan 17/4 e trovano elementi di suggerimento anche dai risultati conseguiti nel progetto CCM "Valutazione di impatto sulla salute linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti t4HIA";

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" di cui al predetto articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del più volte richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Adozione Linee guida per la valutazione di impatto sanitario - VIS

1. Sono adottate le linee guida concernenti "Valutazione di impatto sanitario (VIS)", di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le Linee guida di cui al comma 1 sono un aggiornamento sia di quanto pubblicato nel "Rapporto Istisan 17/4" dell'Istituto superiore di sanità, sia di quanto prodotto nel progetto "CCM - Valutazione di Impatto sulla Salute Linee Guida e strumenti per valutatori e proponenti - t4HIA" del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della salute.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti relativi ai progetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le cui istanze sono presentate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2019

Il Ministro: GRILLO

AVVERTENZA: Per la consultazione delle Linee guida, si rimanda al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2850

19A03537

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 2019.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAZIONE E I CONTRATTI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 133;

Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, tra l'altro, si è espressa affermando che «finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216 del decreto legislativo n. 50/2016 il Ministero dovrà considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo codice»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, ed in particolare l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;

